

Svolgimento del processo

1. La s.r.l. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la (OMISSIS) s.p.a. e - sulla premessa di aver subito ingenti danni a causa di un violento nubifragio che aveva determinato l'allagamento dei locali del proprio esercizio commerciale, danni per i quali aveva stipulato apposita polizza assicurativa - chiese che la società convenuta fosse condannata al pagamento della somma di Euro 116.000, con interessi e rivalutazione.

Si costituì in giudizio la società convenuta, eccependo la non operatività della polizza in relazione ai danni lamentando e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda, condannando la società attrice al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla parte soccombente e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 25 marzo 2013, ha rigettato il gravame, compensando per metà le spese del grado e ponendo l'altra metà a carico della società appellante.

Ha osservato la Corte territoriale, dopo aver riportato il testo dell'articolo 10 delle condizioni generali di contratto, che la polizza assicurativa escludeva, nella specie, i danni causati "dalla formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua", sebbene verificatisi in conseguenza di eventi atmosferici garantiti dalla polizza stessa (uragano, bufera, tempesta, vento, tromba d'aria, grandine). Nella specie, era da ritenere non contestato che i danni in questione erano stati determinati "dall'invasione di acqua piovana nei locali commerciali della società assicurata", invasione dovuta al fatto che la violenza dell'acqua aveva determinato la "rottura dei serramenti di chiusura della botola di aerazione del locale seminterrato e della saracinesca al piano terra".

Tanto premesso, la Corte napoletana ha rilevato che, in base al citato articolo 10, i danni causati da eventi atmosferici erano "comunque esclusi dalla copertura assicurativa, ancorchè avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli anzidetti eventi atmosferici, quando siano stati causati dalla formazione di ruscelli". Nè poteva revocarsi in dubbio il fatto che il termine ruscello era stato inteso nel senso di "flusso abbondante di acqua piovana", come appunto era accaduto nel caso in esame.

Ha poi aggiunto la Corte che non potevano essere invocati nè l'articolo 1469-bis cod. civ., poichè la società appellante non poteva qualificarsi come consumatore nel senso indicato da quella disposizione. Parimenti, non poteva trovare applicazione l'articolo 1341 cod. civ., perchè la clausola in oggetto non integrava una limitazione di responsabilità, bensì atteneva all'identificazione del rischio garantito, "in quanto specifica la natura e l'eziologia del rischio garantito"; la stessa, infatti, aveva circoscritto la sfera dell'obbligazione senza eliminare "l'area dei rischi indennizzabili, nè in riferimento agli eventi atmosferici in essa previsti (...) nè per la presenza, nella polizza di assicurazione, di numerosi altri eventi dai quali deriva il diritto all'indennizzo".

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli ricorre la s.r.l. (OMISSIS) con atto affidato a tre motivi.

Resiste l' (OMISSIS) s.p.a., già (OMISSIS) s.p.a., con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione o falsa applicazione dell'articolo 10 delle condizioni generali di contratto, in relazione agli articoli 1341 e 1342 c.c..

La società ricorrente, dopo aver riportato il testo dell'articolo 10 citato, osserva che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità, nella specie, dell'articolo 1341 cod. civ., perchè le limitazioni di responsabilità ivi previste sarebbero tali da escludere, in effetti, il rischio assicurato.

La stessa Corte d'appello, del resto, ha riconosciuto che quella clausola era stata "unilateralmente (e sapientemente) predisposta", perchè contiene una serie infinita di specificazioni che, ad avviso della ricorrente, "rendono praticamente inoperante o comunque difficilmente operante l'assunzione del rischio da parte della compagnia di assicurazioni".

La parte ricorrente evidenzia, a titolo di esempio, che nel caso di una tempesta (evento assicurato) si verificherebbero, in contemporanea, tutte le clausole di esclusione della garanzia, con la conseguenza di rendere praticamente inoperante la medesima.

La clausola indicata, perciò, avrebbe richiesto una specifica approvazione per iscritto, che nella specie è mancata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo della controversia, rilevando che la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere il carattere vessatorio della clausola in questione, avendo riconosciuto che essa era stata sapientemente inserita dalla società di assicurazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), erronea interpretazione dell'articolo 10 delle condizioni generali di contratto, in relazione all'articolo 1370 c.c..

Rileva la società ricorrente che, trattandosi nel caso in esame di un contratto concluso su moduli e formulari, la corretta interpretazione delle relative clausole avrebbe dovuto condurre la Corte d'appello a preferire, nel dubbio, l'interpretazione più favorevole alla parte danneggiata e non al contraente più forte. Da ciò consegue che l'espressione ruscello avrebbe dovuto ricevere diversa interpretazione, tale da ritenere operante la garanzia assicurativa.

4. I tre motivi, nonostante le diversità tra loro esistenti, sono da trattare congiuntamente, perchè pongono una serie di questioni tra loro strettamente connesse e in parte sovrapposte. Ciò appare chiaramente nel primo motivo, ove le censure relative alla mancata approvazione per iscritto della clausola oggetto di contestazione si mescolano con il problema della corretta interpretazione della clausola stessa, oggetto anche del terzo motivo.

Tali motivi sono fondati nei limiti che verranno di seguito precisati.

4.1. Occorre innanzitutto osservare che è corretta la motivazione della sentenza della Corte d'appello nella parte in cui nega che la clausola di cui all'articolo 10 delle condizioni generali di contratto dovesse essere approvata appositamente per iscritto, in quanto vessatoria.

La sentenza impugnata, infatti, partendo dalla lettura dell'articolo 1341 c.c., comma 2, secondo cui non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, fra l'altro, "limitazioni di responsabilità", ha richiamato la pacifica giurisprudenza di questa Corte in materia.

Secondo tale giurisprudenza - che l'odierna pronuncia intende confermare - nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'articolo 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito; mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (v., tra le altre, le sentenze 9 marzo 2005, n. 5158, 11 gennaio 2007, n. 395, e 10 novembre 2009, n. 23741).

Nella specie, la sentenza ha correttamente ritenuto che la clausola in questione atteneva all'identificazione del rischio garantito in quanto, come si è detto, ne specificava "la natura e l'eziologia", senza limitare la responsabilità, il che escludeva la necessità di una sua approvazione per iscritto.

Analogamente, è corretta la decisione impugnata nella parte in cui rileva che la clausola contestata non è - come sostiene la società ricorrente - redatta in modo tale da non essere in concreto mai operativa, perchè la Corte d'appello nella propria motivazione ha dimostrato la sussistenza di ampi spazi di operatività della garanzia, sicchè è esclusa la possibilità lamentata anche in questa sede dalla società ricorrente.

Le censure formulate nei motivi primo e terzo del ricorso in ordine a siffatte affermazioni della sentenza impugnata sono, dunque, prive di fondamento.

4.2. Fondati sono, invece, i motivi di ricorso là dove contestano la violazione delle regole in tema di interpretazione del contratto.

È opportuno riportare i punti essenziali dell'articolo 10 delle condizioni generali del contratto di assicurazione per come risultano dal testo della sentenza impugnata e dal primo motivo di ricorso. In base a tale articolo, la società di assicurazione tenuta ad indennizzare l'assicurato per i danni materiali causati ai beni assicurati da eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine) quando essi "siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non".

Dopo simile premessa, la previsione contrattuale compie due esclusioni, aggiungendo che sono esclusi

- 1) i danni "verificatisi all'intorno dei fabbricati al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra", cioè gli eventi atmosferici suindicati;
- 2) i danni causati, fra l'altro, da "formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua".

La Corte napoletana ha dato per pacifico - nè sul punto vi sono sostanziali contestazioni - che "i danni in questione, accertati mediante perizia contrattuale, siano derivati dall'invasione di acqua piovana nei locali commerciali della società assicurata"; ed ha aggiunto che la pendenza della strada "aveva determinato l'accumulo e il ruscellamento dell'acqua proprio nell'angolo tra il marciapiede ed il muro perimetrale del fabbricato" ove era sito il locale occupato dalla società oggi ricorrente.

Muovendo da tale premessa in fatto ed interpretando la clausola contrattuale di cui sopra", la sentenza impugnata è pervenuta, come si è detto, alla conclusione per cui i danni causati da eventi atmosferici erano "comunque esclusi dalla copertura assicurativa, ancorchè avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli anzidetti eventi atmosferici", qualora "causati dalla formazione di ruscelli", dovendo intendersi la parola ruscello come "flusso abbondante di acqua piovana".

4.3. Osserva questa Corte che - anche volendo tralasciare il dato obiettivo secondo cui la tecnica con la quale è formulato l'articolo 10 non è un modello di chiarezza l'interpretazione data dalla Corte d'appello muove da una premessa terminologica che, oltre ad essere discutibile, finisce col pervenire ad un risultato per il quale le condizioni di operatività della garanzia sono tra loro intrinsecamente contraddittorie.

Il termine "ruscello", infatti, risulta definito da uno dei più autorevoli vocabolari della lingua italiana (Devoto-Oli, Le Monnier, 2010) come "piccolo corso d'acqua", mentre il termine "ruscellamento" viene definito come "scorrimento delle acque in numerosi rivoli lungo un pendio"; per cui non è corretto leggere quel termine come riferito ad un "flusso abbondante di acqua piovana".

Tuttavia, anche volendo ammettere che il significato da attribuire al termine "ruscello" possa essere quello individuato dal giudice di merito, resta il fatto che la stessa sentenza ha collegato la formazione del ruscello ad un violento nubifragio.

È nozione di comune esperienza, del resto, che un grave fenomeno pluviale - del genere di quelli che si vanno purtroppo facendo sempre più frequenti nel nostro Paese - può danneggiare gli immobili sia dall'alto, cioè distruggendo tetti, finestre e quant'altro, sia dal basso, cioè determinando un accumulo d'acqua che invade i locali, specie quelli situati al piano terreno o nei seminterrati; ed è evidente che una simile invasione dei piani bassi è determinata dalla formazione di un ruscello (o peggio) conseguente alle intense precipitazioni atmosferiche.

In altri termini, l'interpretazione data dalla Corte d'appello viola i fondamentali criteri della logica; non è ragionevole, infatti, ritenere che una polizza assicuri contro i danni determinati da eventi atmosferici, fra i quali rientra anche la pioggia, e neghi nel contempo la copertura assicurativa se la stessa pioggia abbia determinato un allagamento conseguente alla formazione di un ruscello. Spingendo l'interpretazione data dal giudice di merito alle estreme conseguenze, si dovrebbe dire che il danno determinato dal nubifragio è risarcito se la pioggia danneggia dall'alto e non se danneggia dal basso (com'è pacificamente avvenuto nella specie), il che non è ragionevolmente sostenibile.

D'altra parte, ove si ritenga che un dubbio interpretativo permanga, vale la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, a norma dell'articolo 1370 cod. civ., in presenza di una clausola ambigua, la stessa deve essere interpretata contra proferentem (v., di recente, la sentenza 8 luglio 2014, n. 15476).

Vi sono, pertanto, una serie di concorrenti ragioni che inducono questa Corte a ritenere violate le regole di interpretazione dei contratti.

5. In conclusione, il ricorso è accolto nei termini di cui sopra; la sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla medesima Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi ai criteri interpretativi indicati dalla presente sentenza.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

www.asssiweb.net